



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 232 del 20/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25 del 20/05/2020

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" COVID-19. CONDIZIONI MINIME PER SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (DAL 21 MAGGIO 2020 E FINO AD EVENTUALE MODIFICA O REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA)

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il DL n.6/2020 convertito con modifiche dalla L.13/2020, il DL n.9/2020, il DL n.11/2020, il DL n.18/2020, il DL n.19/2020, il DL n.33/2020;
- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 8/3/2020, DPCM 9/3/2020, DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3/2020, DPCM 1/4/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/4/2020, DPCM 17/05/2020;

Viste le ordinanze emanate ai sensi dell'art.38 della L. n.833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.61 del 11/4/2020, n.66 del 22/4/2020 e n.82 del 17/05/2020 ;

VISTI IN PARTICOLARE:

- il DL 33 del 16.05.2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed in particolare l'art.1 comma 9 il quale prevede che il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il DPCM 17.05.2020 il quale all'art.1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali "devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11";

CONSIDERATO, che nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.82/2020 si prevede la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, tra cui anche il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo

specifico protocollo regionale allegato all'ordinanza stessa;

DATO ATTO che i mercati istituiti ai sensi della L.R. 12/1999, e con un periodo di svolgimento ricomprendente i prossimi mesi, sono i seguenti:

- Mercatino giornaliero dell'ortofrutta
- Mercato di Piazza Costa estivo
- Mercato di Milano Marittima
- Mercato di Pinarella
- Mercato di Cervia Mare
- Mercato di Tagliata
- Mercato estivo di Pinarella mattina
- Mercatino di Savio
- Mercato sperimentale di Villa Inferno

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n.17 del 29.04.2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Disposizioni urgenti inerenti i mercati mattutini limitatamente ai posteggi di generi alimentari. Apertura a far tempo dal 30.04.2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

RITENUTO che, con opportune cautele, sia possibile autorizzare l'attività di vendita in tutti i mercati del territorio con le modalità indicate nel presente provvedimento;

VALUTATO pertanto opportuno aggiornare la suddetta ordinanza n.17/2020 tenuto conto delle previsioni contenute nella nuova ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio;

DATO ATTO che la riapertura dei suddetti mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza, disposte dalle competenti Autorità e, come stabilito nell'Ordinanza regionale citata, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1,4, 5, 6, 7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

CONSIDERATO che stante la straordinarietà del contesto emergenziale le attuali risorse organiche e finanziarie dell'Ente non sono sufficienti ad adottare le idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili al fine di evitare il sovraffollamento delle aree mercatali ed assicurare il distanziamento sociale;

CONSIDERATE le concertazioni avvenute in questi ultimi giorni, tra il Comune e le categorie commerciali interessate ANVA e FIVA, tendenti ad ottenere un'immediata riapertura dei mercati cittadini riguardanti anche la vendita di generi non alimentari;

ACCERTATA la disponibilità delle stesse a farsi carico di parte delle misure previste per lo svolgimento dei mercati (misure indicate nell'allegato 1).

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI gli artt.27 e seguenti del D.Lgs. 114/1998 ed in particolare l'art.28;

VISTA la L.R. n.12/1999 e la DGR n.1368/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n.10 del 23.02.2017;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ACCERTATO che il responsabile dell'istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'adozione dell'atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Del. C.C. 1/2013 e successive modifiche e integrazioni approvate con atto C.C. n.1 del 24/01/2018;

DISPONE

dal 21 maggio 2020 e fino ad eventuale modifica o revoca della presente ordinanza, sono riattivate le attività di commercio su aree pubbliche, nell'osservanza delle disposizioni definite nell'elenco allegato (che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), previa presentazione da parte delle associazioni di categoria ANVA e FIVA di planimetria e relazione attestante le misure organizzative per la salvaguardia dello spazio specificatamente individuato nonché per il contenimento del Covid-19

La mancata partecipazione ai mercati effettuati durante il periodo di emergenza da Covid19 non viene conteggiata ai fini dell'eventuale revoca del posteggio.

AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.
- che le eventuali spese sostenute dalle Associazioni ANVA e FIVA, ai fini di predisporre le misure di salvaguardia previste per l'effettuazione dei mercati, rientrano tra quelle di cui all'art.23 del vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche che prevede per l'operatore, in caso di mancato pagamento, la sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche su tutti i posteggi utilizzati nell'ambito del Comune

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

che sia demandata alla Polizia Municipale nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscenza;

che il presente provvedimento sia comunicato alle associazioni di categoria ANVA e FIVA;

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna
- Comando Polizia Municipale di Cervia
- Compagnia Carabinieri di Cervia e Milano Marittima
- Commissariato PS di Ravenna;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia;
- Hera SPA
- AUSL della Romagna – dipartimento di igiene e sanità pubblica.

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate